



IL PRESIDENTE
Avv. Laura Jannotta

Roma, 12 ottobre 2016

Egr. Sig.
On. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
Sede

A mezzo e-mail

p.c.
Egr. Avv. Giovanni Legnini
Vice Presidente CSM

Egr. Avv. Andrea Mascherin
Presidente CNF

Loro indirizzi

A mezzo e-mail

Onorevole Ministro,

Le inoltro richiesta relativa agli adempimenti sul gratuito patrocinio, avendo ricevuto da diversi Fori lamentele sul punto dagli avvocati civilisti.

Certa della Sua attenzione in merito, invio cordiali saluti.

Laura Jannotta

Presidente UNCC

Richiesta per l'emissione di una circolare esplicativa sulla corretta applicazione dell'art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 in materia di liquidazione di Gratuito Patrocinio e sollecito ai magistrati per la liquidazione delle note.

L'Unione Nazionale delle Camere civili, premesso che

- La L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto due importanti innovazioni per le liquidazioni in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato:
 - 1) ha previsto (art.1 c. 778) che gli avvocati che vantino crediti per competenze liquidate ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello stato possano compensarli con quanto da loro dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali
 - 2) ha aggiunto (c. 783) all'articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), un comma 3-bis, secondo il quale il decreto di liquidazione deve essere «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
- Le nuove norme, seguite dal decreto di attuazione emanato con D.M. 15/07/16, oltre ad ottimizzare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, paiono un passo importante verso una tempestiva erogazione degli importi liquidati ai difensori e dunque per l'effettiva realizzazione dell'Istituto, nonché per il sostegno alla professione.
- Infatti, nella precedente prassi, da un lato gli avvocati delle parti ammesse avanzavano la richiesta di pagamento (allegando una nota-spese) solo dopo la conclusione del processo, sia civile che penale e il giudice provvedeva alla pronuncia del relativo decreto spesso, a distanza di tempo dal deposito dell'istanza; dall'altro i tempi di pagamento erano ulteriormente, intollerabilmente protratti
- Tuttavia, poiché presupposto della compensazione è pur sempre l'emissione del decreto di liquidazione ex art. 82 T.U. spese di giustizia, l'effettività dell'innovazione postula una puntuale, generale applicazione dell'art. 83, c. 3, e dunque dell'emissione del decreto di liquidazione unitamente al provvedimento che definisce la fase processuale:
- Nel civile, poiché i tempi di deposito della sentenza sono differiti talora in modo considerevole, e poiché i Tribunali provvedono tuttora spesso alla liquidazione del compenso in separata sede, in seguito a successiva istruttoria circa la situazione reddituale del soggetto ammesso (per mezzo delle competenti Agenzie delle Entrate, che impiegano un notevole lasso di tempo per trasmettere le dovute comunicazioni alle

cancellerie), i ritardi rischiano di restare inaccettabili, vanificando la teorica possibilità di compensazione.

Tenuto conto

Dell'evidente ineffettiva applicazione dell'art. 83 del DPR 115/2002, comma 3-bis e delle divergenti interpretazioni datene dai Tribunali

chiede

che il Ministro della Giustizia provveda per quanto di sua competenza ad emettere circolare esplicativa in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 83 comma 3 bis Dpr 115/2002 e perché vengano impartite disposizioni idonee a consentire una reale attuazione delle innovazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016, considerato che vi sono presso molti tribunali note del gratuito patrocinio ancora da liquidare – da anni- e tantomeno ovviamente si può emettere fattura elettronici.